

## Decreto sui lavori usuranti

In data 11 maggio 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo svariati “tentativi”, il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardante il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Facciamo una sintesi delle principali disposizioni contenute nel decreto.

Ai sensi dell’art. 1, il beneficio può essere esercitato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, dalle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, miniera, cava, lavori in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, lavorazioni del vetro cavo, lavori espletati in ambienti ristretti, asportazione dell’amianto);
- lavoratori notturni, ripartiti nelle categorie di lavoratori a turni (che prestano la propria attività per almeno 6 ore per un numero minimo di 78 giorni all’anno) e lavoratori che prestano l’attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino;
- lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (prodotti dolciari, lavorazione e trasformazione resine sintetiche, macchine per cucire, costruzione autoveicoli e rimorchi, apparecchi termici, elettrodomestici, confezioni con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori nonché confezioni di calzature di qualsiasi materiale), cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro *ex* art. 2100 codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie;
- conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori suelencati abbiano svolto una o più della attività suddette per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni, negli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, ovvero, pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

L'art. 2 prevede che, ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore debba trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30 settembre 2011, qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011, ovvero, entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora questi maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La domanda va presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto e deve essere corredata da copia o estratti di documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, tra cui il documento di valutazione dei rischi.

La presentazione della domanda oltre i termini previsti dalla normativa comporta il differimento del diritto, in caso di accertamento positivo dei requisiti, alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, da uno a tre mesi.

Il datore di lavoro deve comunicare, con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

Per le altre categorie di lavoratori, il datore è tenuto a darne comunicazione, ai soggetti suddetti, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa (in sede di prima applicazione, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto).

Qualora i benefici previdenziali siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è punito con l'obbligo del pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

Il decreto legislativo entrerà in vigore dal 26 maggio 2011.

*Articolo redatto a cura dell'Avv. Luca RUFINO*